

"COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO – O.d.V."

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (in seguito denominato CTS) l'Associazione denominata **"COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO - OdV"** (nel seguito anche denominata per brevità "Associazione")

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo settore (ETS) ed Organizzazioni di Volontariato.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede nel Comune di San Casciano dei Bagni (Siena) alla via indicata nel verbale di adozione e/o successiva modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO, FINALITA' E OGGETTO

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, in conformità all'articolo 5 del CTS, attraverso le specifiche attività d'interesse generale: la promozione sociale, culturale e civile delle persone; l'integrazione sociale; la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni; la beneficenza; l'impegno nel volontariato civile e solidale; la tutela del diritto alla cultura e alla dignità.

Raccoglie l'eredità morale e materiale della manifestazione "Palio di San Casciano" che si è svolta spontaneamente, nel corso degli anni, con la presenza di volontari non organizzati che hanno dato vita al predetto evento, espressione della tradizione popolare locale e momento di aggregazione sociale e culturale animata dallo spirito volontario.

Scopo dell'associazione è quello di individuare, salvaguardare, promuovere e divulgare i valori storici, culturali e sociali del proprio territorio attraverso lo spirito di aggregazione dei componenti la comunità sollecitando la partecipazione popolare e la socialità in genere.

L'Associazione è l'organo supremo che sovrintende all'attività delle quattro Contrade in cui è divisa la Città di San Casciano dei Bagni e funge anche da Comitato Centrale "super - partes" al Palio stesso, con lo scopo di conservare e tramandare le antiche tradizioni storico - culturali del

paese ed in particolare la manifestazione storico - rievocativa denominata "Palio di San Cassiano", nonché sviluppare ed accrescere lo spirito contradaio come legame fra comunità e territorio.

Persegue altresì lo scopo di evitare condizioni di isolamento degli anziani e lo spopolamento del territorio, cercando motivi di aggregazione e fornendo attrattive per i giovani, costituendo un centro civico e sociale a servizio dell'intera collettività ed operando al fine di favorire l'aggregazione delle varie componenti generazionali.

L'Associazione ha come scopo anche la valorizzazione integrale dell'uomo, la sua crescita sociale e culturale ancorata alla vita e alla tradizione tramandata dal passato, affinché nel pieno rispetto delle proprie radici culturali politiche e religiose, possa essere protagonista della propria storia e della mondialità.

In particolare costituiscono inoltre specifici obiettivi:

- sviluppare l'associazionismo ed il volontariato nel territorio attraverso la promozione di iniziative culturali, storiche, sociali, musicali, turistiche, sportive, assistenziali, ricreative, rievocative e/o religiose, nonché gastronomiche;
- erogare contributi ad Associazioni o altri soggetti aventi scopi affini o analoghi al proprio per il finanziamento delle attività istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, direttamente e/o anche attraverso l'ausilio di terzi mantenendo comunque il coordinamento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi una o più delle seguenti attività aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al CTS, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione e di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi.

L'organizzazione e la gestione delle attività complementari sopra indicate deve avvenire senza che l'Associazione possa avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile, con particolare riferimento all'articolo 6 del CTS e relative norme di attuazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si propone lo sviluppo di attività in collaborazione con persone fisiche, organismi collettivi, enti od associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari purché ciò risulti compatibile con le norme del CTS e con le disposizioni speciali in materia di volontariato.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere contributi e liberalità, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti ad altri enti ed associazione eventualmente associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 3

L'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi statutari ed in conformità agli scopi e alle finalità di cui al precedente articolo 2 si propone di:

- a) realizzare, unitamente alle contrade che rispondono ai nomi di: Campanile – Gattineto – Porticciola – Pozzo e sulla base dell'apposito regolamento di disciplina, la manifestazione "Palio di San Cassiano", antica e mai perduta tradizione del popolo di San Casciano dei Bagni, che si tiene la seconda domenica di agosto di ogni anno, salvo altre edizioni sulla base delle delibere tempo per tempo assunte dall'organo direttivo
- b) promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza verso la tradizionale festività con un apporto creativo teso a valorizzarla ed a perpetuare la tradizione con la partecipazione corale di tutta la popolazione;
- c) incentivare e realizzare iniziative per l'animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero degli anziani del territorio attraverso lo sviluppo di programmi di carattere ricreativo, culturale, socio-politico, nonché la costituzione e gestione di appositi centri di aggregazione con in collaborazione con altri soggetti aventi analoghe finalità;
- d) promuovere e gestire iniziative culturali, sportive, ricreative, editoriali, turistiche e quanto altro è necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale dei soci e della popolazione e per la divulgazione della conoscenza della Città di San Casciano dei Bagni e delle proprie antiche tradizioni;
- e) promuovere incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli Enti, le associazioni, le scuole del territorio, nonché gli altri soggetti a vario titolo operanti in tale direzione;
- f) avviare indagini socio-economiche, con altri (in primo luogo con il Comune) e sollecitare interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle istituzioni preposte

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, in condizione di strumentalità rispetto agli scopi previsti ed alle attività poste in essere sempre tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione delle proprie manifestazioni e/o di altre manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci o, in via non prevalente, anche a terzi;
- c) organizzare attività ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto dei limiti e con le modalità richieste dalle vigenti norme.

TITOLO III

SOCI ART. 4

Possono essere soci (detti anche associati) sia persone fisiche, sia organismi collettivi, nella forma di enti del terzo settore e/o enti non commerciali, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, purchè perseguano i fini individuati dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione e dovranno rispettare i requisiti previsti dall'articolo 32 del CTS.

L'ammissione di soci, di qualsiasi nazionalità e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, è consentita previa richiesta scritta dell'interessato rivolta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione salvo delibera di inammissibilità unanime e motivata.

ART. 5

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6

I soci sono tutti effettivi e sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e solo il pagamento della quota annuale consentirà il rilascio della tessera di iscrizione e l'inserimento nel libro dei soci.

La qualifica di socio è uguale per tutti e dà diritto alla partecipazione alle assemblee e ad ogni altra attività svolta dall'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dagli eventuali regolamenti. I soci hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previsti dalla legge o dal presente statuto, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività che possano risultare lesive degli interessi dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell'ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi, nonché le componenti il patrimonio dell'Associazione sono intransmissibili e non rivalutabili.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito e competerà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute come stabilito dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'articolo 17 del CTS. L'attività dei soci quali volontari all'interno dell'Associazione comporta la loro iscrizione nell'apposito specifico registro quando i volontari prestano la loro attività in maniera non occasionale.

La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo nelle attività svolte per l'Associazione. L'Associazione assicura gli associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8

La qualifica di socio, oltre che per causa di morte, può venire meno anche per dimissioni, decadenza o per altri motivi che comportino indegnità a giudizio del Consiglio Direttivo che deciderà l'eventuale esclusione con voto a maggioranza assoluta di tutti i componenti.

ART. 9

L'esclusione, oltre che negli altri casi previsti dal presente statuto, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci della relativa delibera.

ART. 10

Della delibera di esclusione dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori e di esclusione non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro la fine dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso per dimissioni, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione

TITOLO IV

FONDO COMUNE - PATRIMONIO

ART. 11

Il patrimonio dell'Associazione (detto anche fondo comune) è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali elargizioni e versamenti volontari, in denaro ed in natura (beni mobili ed immobili), di soci o terzi, da lasciti e donazioni, dai contributi di enti ed associazioni e dagli introiti delle iniziative sociali.

Le quote ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo versati anche in eccedenza a quanto espressamente previsto dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono trasmissibili a terzi, neanche indirettamente e non sono rivalutabili.

E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per obbligo imposto dalla legge.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 12

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio così predisposto viene depositato dal Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione a norma dell'articolo 15.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa con le modalità previste dal CTS. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa comunque in conformità alle previsioni del CTS.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci (o associati);
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice - presidente;
- e) il segretario;
- f) il cassiere;
- g) l'organo di controllo, se l'assemblea dei soci ne decide la nomina salvo i casi in cui è obbligatoria per legge.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEE

ART. 14

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nei limiti del presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- delibera in merito alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non

candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera da inviarsi ai soci per posta semplice, posta elettronica o mediante avviso, da affiggere nella bacheca dell'associazione od in locali pubblici, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social*, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Per la partecipazione non sono ammesse deleghe a terzi non soci ed ogni socio potrà rappresentare per delega al massimo altri tre soci. Si applica l'articolo 2372 del codice civile per cui la rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo dell'Associazione e/o di enti eventualmente partecipanti.

La partecipazione di ogni socio in Assemblea è consentita anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza e segretario e presidente dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i presenti in caso di assenza del titolare della carica di cui al successivo art. 22.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti all'adunanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per esaminare l'attività svolta e programmare quella dell'anno successivo, nonché quando risulti necessaria per la nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

Una volta all'anno, entro il 31 del mese di Maggio l'Assemblea dovrà inoltre provvedere all'approvazione di un rendiconto economico e finanziario sull'attività svolta nell'esercizio precedente (bilancio di esercizio), nonché del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione di delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice - Presidente o dal componente del consiglio Direttivo con più anzianità di carica, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro.

In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un giorno dalla prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per la scissione, la fusione o la trasformazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento delle quote sociali, nonché iscritti nel relativo libro, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Invece in seconda convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza dei almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 18

Partecipano alle assemblee dei soci, in veste consultiva con riferimento alle attività relative alla manifestazione Palio di San Cassiano, laddove non siano iscritti come soci all'associazione:

- i quattro capitani delle Contrade o un loro rappresentante designato;
- un rappresentante designato dal Sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri eletti fra i soci dall'Assemblea Ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Durante la prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e il Cassiere. L'incarico di Segretario e Cassiere possono essere conferiti allo stesso membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza per reiterata assenza dalla partecipazione oltre le tre riunioni, nonché scomparsa e/o decesso di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo riferito all'organo già in carica.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o su proposta di almeno due membri del Consiglio e in ogni caso quando è necessario per il buon andamento dell'attività dell'Associazione, comunque almeno tre volte all'anno.

In presenza di richiesta il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso tramite lettera da inviarsi ai membri per posta semplice, posta elettronica o fax, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social*, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ridotto a due giorni in caso di urgenza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i membri dell'organo.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno tenersi anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del membro che partecipa e vota a distanza, nonché del segretario e presidente dell'adunanza che potranno trovarsi anche non nello stesso luogo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato e può partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, qualora il medesimo non risulti fra gli eletti a pieno titolo da parte dell'Assemblea dei soci a comporre il Consiglio Direttivo, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di San Casciano dei Bagni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per Legge e/o per statuto è riservato all'Assemblea dei soci. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare ed aggiornare il regolamento di disciplina della manifestazione "Palio di San Casciano" di concerto con il comune di San Casciano dei Bagni per quanto di competenza di quest'ultimo;
- d) compilare gli altri regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice - Presidente.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di

urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

In assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vice – presidente assolve alle funzioni il consigliere con più anzianità nella carica.

L'intervento del vice-presidente o del consigliere con più anzianità nella carica i quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente o del Vice-presidente.

IL SEGRETARIO

ART. 22

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione che non competano al cassiere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e tutti gli altri libri sociali eventualmente previsti.

IL CASSIERE

ART. 23

Il Cassiere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario (bilancio di esercizio), il bilancio sociale se previsto, nonché il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione; sottoscrive congiuntamente al Presidente gli ordinativi di pagamento e cura gli incassi dell'Associazione sui conti bancari dell'Associazione.

L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24

In assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 30 del CTS l'Assemblea elegge il Collegio dei revisori o il sindaco revisore unico.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea indipendentemente dalla loro iscrizione all'Associazione; i sindaci revisori dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento permanente.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

Il Presidente o il sindaco revisore unico, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi.

Ciascun Sindaco revisore ha il diritto di ottenere notizie sull'attività dell'Associazione e di procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Le prerogative, obblighi e attività del Collegio dei sindaci revisori competono al sindaco revisore unico (organo monocratico) se nominato in luogo dell'organo collegiale Collegio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del CTS.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Sindaco revisore unico cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, comportano la fissazione di apposito compenso a loro favore da parte del Consiglio direttivo.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo dell'Organo di controllo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente, salvo diversa previsione e nei termini previsti dal presente statuto.

TITOLO VI

SCIoglimento

ART. 26

L'Associazione continuerà ad essere validamente costituita quand'anche fosse ridotta ad un numero di soci superiore di almeno un terzo del numero minimo previsto per il Consiglio Direttivo, ma comunque in numero non inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 32 del CTS.

Nel caso che l'Associazione cessi la propria attività l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste nel sopra citato articolo 16, delibera la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, in esito all'attività del liquidatore e su proposta dello stesso, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale che residuerà dalla procedura di liquidazione con devoluzione ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta e/o consentita dalla Legge.

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

ART. 27

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

I soci che intendono essere eletti negli organi dell'Associazione, oltre a quanto già previsto, devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci che si trovino nelle situazioni di conflitto d'interessi non sanabile e nelle situazioni d'incompatibilità previste rispettivamente dagli articoli 26 e 27 del CTS che richiamano rispettivamente gli articoli 2382 e 2475-bis del codice civile.

Il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza dall'organo amministrativo con la necessità della loro sostituzione come previsto nel presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 28

Qualunque controversia che sorgesse in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale o di un unico arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale o l'arbitro unico sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

NORME FINALI

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile di cui all'articolo 36 e seguenti.

